

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Monica Guarnier**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 16 aprile 2020

### NOTIZIA FLASH

Gentile Cliente,

il Decreto sulla liquidità delle imprese, D.L. n. 23/2020, **modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.**

Con l'intento di semplificare gli adempimenti fiscali a cui sono tenuti i contribuenti, già gravati in questo periodo di emergenza sanitaria dagli effetti economici e finanziari connessi alla stessa, interviene come segue:

- nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia **superiore a 250 euro**, il versamento deve essere effettuato entro il 20 aprile 2020;
- nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia **inferiore a 250 euro**, il versamento può essere effettuato **entro la scadenza del secondo trimestre**, quindi entro il 20 luglio;
- nel caso in cui, invece, risulti **inferiore a 250 euro l'importo complessivo dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno**, allora il versamento può essere **posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre**, quindi al 20 ottobre 2020.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Si ricorda che l'imposta di bollo dell'importo di **2 euro** si applica sulle fatture il cui **importo complessivo è pari o superiore a 77,47 euro e che non sono di regola assoggettate ad IVA.**

In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a operazioni:

- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972) e territoriale (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972);
- escluse dalla base imponibile dell'IVA (art. 15);
- esenti da IVA (art. 10);
- non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette - art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972);

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI  
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfetario.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.